

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

NICOLA RIZZO

23/04/2024

FATTO

Nel ricorso, e nel preventivo reclamo, il cliente afferma: di aver stipulato il contratto di prestito contro cessione del quinto con l'intermediario n. **164; che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, senza che il cliente abbia ottenuto il rimborso proporzionale di oneri e commissioni non maturati in proporzione alle rate residue; che ha presentato preventivo reclamo all'intermediario, rigettato dalla resistente; che sussiste il diritto al rimborso degli oneri non goduti per un importo complessivo di € 805,84, calcolati secondo il criterio pro rata temporis.

Il ricorrente domanda, pertanto, il rimborso degli importi non dovuti.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma: che, in data 22/02/2021, è stato stipulato il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. *164; che, con la sottoscrizione del suddetto contratto il cliente ha, nello specifico, pattuito che per effetto della complessiva operazione sarebbe divenuto debitore della somma lorda di € 5.088,00, che si è obbligato a restituire mediante la cessione pro solvendo di n. 48 quote della sua pensione uguali, mensili, consecutive di € 106,00 cadauna, comprensive di capitale, interessi, commissioni, spese, imposte; che, alla scadenza della rata n. 20, il cliente ha provveduto ad estinguere il finanziamento corrispondendo la somma di € 2.771,27 così come si evince dal conto di estinzione anticipata chiuso al 30/11/2022; che l'intermediario,



in sede di riscontro al reclamo, ha replicato di aver già dedotto dal debito residuo del finanziamento in questione gli interessi non maturati al TAN contrattuale, osservando che, così come indicato alla Sezione 3 - Costi connessi - delle Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori (che costituisce parte integrante del contratto di finanziamento) alcun costo è stato sostenuto per il finanziamento di cui in oggetto; che, quanto alla richiesta di rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, alcun costo è stato sostenuto dal Cliente, giacché posto interamente a carico dell'intermediario; che il contratto è conforme alla normativa, nonché alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza pro tempore vigenti; che la liquidazione delle spese legali per la presentazione e la gestione del ricorso non è dovuta; che nessun ulteriore rimborso risulta dunque dovuto nei confronti del cliente. L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/02/2021 ed estinto anticipatamente in data 30/11/2022, dopo la scadenza di n. 20 rate su n. 48 totali.

Con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 sexies TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'atrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".



Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 22/02/2021, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Nella fattispecie controversa, l'unico onere addebitato nel contratto è a titolo di "oneri fiscali" che tuttavia, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non sono rimborsabili (cfr. tra le tante, per tutte, Collegio di Milano decisione n. 8326 del 03 agosto 2023).

Al fine di verificare la correttezza degli interessi, per completezza si predispone comunque la tabella di calcolo.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 3.715,50	TAN	16,37%
Durata del prestito in anni	4	Importo rata	106,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/04/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,50%

rate pagate	20	rate residue	28	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				1372,50	-	37,50%	514,72	514,73	-0,01

Risulta pertanto che l'intermediario ha rimborsato il corretto importo a titolo di interessi (calcolato tenuto conto dell'ammortamento alla francese, pacificamente pattuito nel caso di specie).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA